LA MATERNITA'NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

Il D.Lgs 151 del 26/03/2001 disciplina la tutela della maternità per le lavoratrici dello studio odontoiatrico.
La lavoratrice deve comunicare con apposito certificato medico lo stato della gravidanza al datore di lavoro il quale deve valutare se nell'ambiente di lavoro sussistono rischi di tipo fisico, chimico o biologico,ecc. per la sicurezza della salute della lavoratrice.
Ci sono infatti delle mansioni che durante la gravidanza sono vietate alle lavoratrici e si tratta di:
1) trasporto e sollevamento di pesi
2) lavori che comportino l'esposizione alle radiazioni ionizzanti (fino a 7 mesi dopo il parto)
3) lavori che impongono la stazione in piedi per più di metà dell'orario lavorativo
4) lavori in ambiente a rischio biologico (toxoplasma e rosolia,ecc.)
5) lavori a contatto con agenti chimici come metalli pesanti (piombo) nella misura in cui possono essere assorbiti

Se tali mansioni facevano parte integrante del suo lavoro il datore di lavoro può predisporre di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, pur conservando la retribuzione della qualifica originale.
Se non è possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni il datore di lavoro informerà il servizio ispettivo dell'Ufficio del lavoro il quale potrà disporre l'interdizione dal lavoro stesso.
E' vietato adibire al lavoro la lavoratrice in gravidanza nei due mesi che precedono la data del parto presunto. Se il parto avviene dopo la data presunta anche in questo periodo vige l'interdizione dal lavoro che prosegue anche nei tre mesi successivi al parto. Prima che inizi il periodo di interdizione la lavoratrice deve consegnare il certificato della data presunta del parto al datore di lavoro.
Alla lavoratrice viene corrisposta una indennità pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo dal lavoro.